

Il punto sul "nuovo" regime dei minimi

di [Celeste Vivenzi](#)

Pubblicato il 7 novembre 2011

un riassunto delle novità per il regime dei "nuovi" minimi che sarà applicato dal 2012: alcuni esempi pratici dei casi dubbi e degli aspetti più problematici per la gestione del nuovo regime

L'art. 27 della legge 111-2011 ha introdotto a far data dal prossimo 01.01.2012 un nuovo regime contabile denominato "NUOVO REGIME DEI MINIMI" che interessa le persone fisiche.

Contrariamente a quanto si pensi l'applicazione pratica del nuovo regime non è semplice e presenta ancora qualche dubbio.

Attraverso il presente lavoro si intende esaminare in maniera completa l'argomento evidenziando le certezze e le lacune ancora da risolvere.

I SOGGETTI CHE POSSONO ADOTTARE IL NUOVO REGIME

I soggetti sono:

1. coloro che iniziano una nuova attività d'impresa o professione ;
2. coloro che hanno intrapreso un'attività successivamente al 31.12.2007 (ovvero dal 01.01.2008).

Dal tenore letterale di quanto sopraindicato si può sostenere che i soggetti già in attività nel 2007 o in anni precedenti saranno esclusi dal nuovo regime.

TABELLA ESPLICATIVA

ATTIVITA' INIZIATA NEL 2007	REGIME 2011 MINIMI	2012 USCITA DAL REGIME
ATTIVITA' INIZIATA NEL 2008	REGIME 2011 MINIMI	REGIME 2012 MINIMI
ATTIVITA' INIZIATA NEL 2008 DA SOGGETTO CON ANNI 30	REGIME 2011 MINIMI	IL REGIME DEI MINIMI POTRA' ESSERE UTILIZZAO FINO AL COMPIMENTO DEL 35 ANNO D'ETA'.

ECCEZIONE: SE IL CONTRIBUENTE, PUR AVENDO APERTO LA PARTITA IVA NEL 2008, IN PRECEDENZA AVEVA GIA' SVOLTO LA STESSA ATTIVITA' (ANCHE COME DIPENDENTE, SOCIO ECC.) VI E' DA DIRE CHE, A FAR DATA DAL 01.01.2012, MANCANDO IL REQUISITO SOGGETTIVO DELLA "NUOVA ATTIVITA'" IL CONTRIBUENTE DEVE FUORIUSCIRE DAL REGIME DEI MINIMI.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Le condizioni sono un mix tra quelle previste per il vecchio regime dei minimi e per il regime delle nuove iniziative (lo scopo è quello di ridurre il numero dei soggetti che potranno avvalersi della nuova tassazione al 5%).

In effetti la relazione al decreto sostiene che solo il 4% dei contribuenti che oggi si trovano nel regime dei minimi potranno conservarlo nel 2012.

Di seguito si elencano le condizioni di accesso:

1. requisiti già previsti per l'accesso al regime delle "nuove iniziative produttive"
2. non aver esercitato alcuna attività professionale o d'impresa nei 3 anni precedenti sia in forma individuale che in forma associata (sic ,impresa familiare);
3. nuova attività: non deve trattarsi di prosecuzione di attività già esistente svolta come lavoratore dipendente(il tirocinio necessario come pratica obbligatoria per alcune professioni non costituisce causa ostativa);
4. occorre essere in possesso dei requisiti previsti per il vecchio regime dei minimi:

- ricavi o compensi non superiori a euro 30.000;
- non aver effettuato esportazioni o servizi internazionali;
- non aver erogato somme a titolo di associazione in partecipazione con contratto di solo apporto di lavoro;
- nei 3 anni precedenti non aver fatto acquisti per beni ammortizzabili di importo superiore a euro 15.000.

LA TASSAZIONE PREVISTA PER IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

La tassazione prevede il 5 % in luogo del 20 % come previsto dal vecchio regime dei minimi.

La tassazione sostitutiva copre L'IRPEF, le varie addizionali e L'IRAP. Coloro che adottano il nuovo regime non sono soggetti agli studi di settore.

DURATA DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Il periodo previsto in linea generale dura 5 anni: l'anno di inizio attività e gli ulteriori 4 anni.

Tuttavia i contribuenti giovani possono continuare fino al compimento del 35 anno d'età anagrafica.

TABELLA ESPLICATIVA

ATTIVITA' INIZIATA NEL 2008	DURATA REGIME FINO AL 2012	TASSAZIONE FINO 31122011 20% ; PER IL SOLO 2012 AL 5%
ATTIVITA' INIZIATA NEL 2010	DURATA REGIME FINO AL 2014	TASSAZIONE FINO 31122011 20% ; DAL 01012012 AL 2014 AL 5%

ATTIVITA' INIZIATA NEL 2012	DURATA REGIME FINO AL 2016; SE IL SOGGETTO HA MENO DI 35 ANNI POTREBBE USUFRUIRE DEL REGIME FINO AL COMPIIMENTO DEI 35 anni	TASSAZIONE AL 5%
-----------------------------	---	------------------

TABELLA SINTETICA RELATIVA AI REQUISITI DA POSSEDERE PER ACCEDERE AL NUOVO REGIME DEI MINIMI

NON AVER ESERCITATO NEI TRE ANNI PRECEDENTI ATTIVITA' D'IMPRESA ,ARTE O PROFESSIONE.	NON PROSEGUIRE ATTIVITA' SVOLTE IN PRECEDENZA COME LAVORO DIPENDENTE,CO.CO.CO, AUTONOMO O SOCIO, NON E' COMPRESA INVECE LA PRESTAZIONE OCCASIONALE O IL PERIODO DI TIROCINIO PROFESSIONALE.	NON PROSEGUIRE ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA DA UN SOGGETTO CHE REALIZZAVA RICAVI SUPERIORI AI 30.000 EURO.
--	--	---

GLI OBBLIGHI CONTABILI DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

I contribuenti che adottano il nuovo regime dei minimi devono adottare il seguente sistema:

1. esonero liquidazione IVA periodica e versamento DELL'IVA;
2. esonero dalla Dichiarazione IVA e dalla Comunicazione dati IVA;
3. esonero applicazione dell'IVA sulle fatture emesse e conseguente indetraibilità dell'IVA pagata sugli acquisti;
4. esonero tenuta scritture contabili IVA e redditi;
5. esonero IRAP e studi settore.

I SOGGETTI CHE SARANNO COSTRETTI AD USCIRE DAL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Coloro che saranno esclusi dal nuovo regime potranno:

- -godere dell'esonero delle scritture contabili (ANCHE SE APPARE IMPROBABILE IN QUANTO IL SOGGETTO DEVE COMUNQUE COMPILARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LO STUDIO DI SETTORE);
- -esonero dall'IRAP, in quanto è prevedibile che saranno sprovvisti dai requisiti per essere assoggettati a tale imposta;
- -dovranno applicare l'IVA sulle fatture emesse;
- -potranno detrarre l'IVA pagata sugli acquisti;
- -dovranno versare l'IVA annualmente;
- -saranno soggetti alla tassazione fiscale ordinaria IRPEF;
- -saranno soggetti agli studi di settore (anche se avendo comunque un volume d'affari inferiore ai 30.000 euro potranno applicare la regola dei contribuenti marginali e quindi sfuggire al controllo degli studi).

Dovranno essere comunque in possesso dei seguenti requisiti:

- -ricavi o compensi non superiori a euro 30.000;
- -non aver compiuto cessioni all'esportazione;
- -non aver sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato;
- -non aver erogato somme a titolo di utili per associazione in partecipazione;

- -non aver acquistato nei 3 anni precedenti acquisti di beni strumentali (anche in leasing)
- d'importo superiore a euro 15.000;

Nel caso di supero del volume d'affari per importo superiore al 50% (€ 45.000) si ritiene possibile la fuoriuscita dal regime degli ex minimi a decorrere dall'anno successivo (non quindi immediatamente) in quanto essendo il contribuente soggetto ad IVA ed IRPEF. Il caso di specie, non comporta problematiche particolari ai fini fiscali.

SONO COMUNQUE ESCLUSI DAL REGIME:

- i soggetti non residenti;
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente hanno effettuato cessioni di fabbricati e terreni;
- i soggetti esercenti attività d'impresa o professionale e che nel contempo siano soci di S.n.c. o associazioni professionali;
- - i soci di SRL trasparenti ai sensi dell'art.116 del TUIR.

OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

Ovviamente i soggetti sopra indicati potranno optare per il regime ordinario ed in questo caso dovranno:

- esprimere l'opzione per il regime ordinario con la Dichiarazione IVA annuale (validità opzione per un triennio);
- -in seguito, decorso il triennio, potranno optare per il regime ordinario annualmente secondo il criterio del "comportamento concludente".

NOTA BENE

LA NORMA, DAL TONO LETTERALE, SEMBRA ESCLUDERE LA POSSIBILITA' DI OPTARE PER IL REGIME SEMPLIFICATO (IN EFFETTI NON LO CITA NEMMENO).
QUINDI IL CONTRIBUENTE SEMBREREBBE OBBLIGATO AL NUOVO REGIME DEGLI EX MINIMI O ALL'OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO NON POTENDO INVECE ADOTTARE IL REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO.
FRANCAMENTE NON SI CAPISCONO LE MOTIVAZIONI E SAREBBE NECESSARIO UN CHIARIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

ALCUNI ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

- 1) Come si chiede l'applicazione del regime dei minimi?: Per i soggetti già in possesso di partita IVA fa fede il comportamento concludente, il volume d'affari ed i requisiti imposti dalla norma; per coloro che iniziano nel 2012 la scelta va espressa nel modello di apertura della partita IVA.
- 2) Se il contribuente effettua operazioni in regime di reverse charge (acquisti via internet .subappalti in edilizia) occorre integrare la fattura di acquisto e, in virtù della non detraibilità oggettiva dell'IVA, provvedere al versamento dell'imposta.
- 3) Cosa succede se si compiono operazioni all'esportazione? In caso di effettuazione di operazioni di cui all'art. 8 Dpr. 633/72 (cessioni all'estero, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino ed operazioni assimilate di cui all'art. 7 del Dpr. 633/72 - cessioni verso Ambasciate ,ONU ecc. - si viene esclusi dalla possibilità di usufruire del regime agevolato.
- 4) Come devono essere fatti i pagamenti? Anche il contribuente MINIMO deve utilizzare il modello F24 telematico.
- 5) Cosa si prevede per i professionisti minimi? i professionisti minimi devono applicare la Ritenuta d'acconto del 20% e , ai fini del volume d'affari di euro 30.000, va considerato anche l'eventuale 4% di cui alla legge 335/1995.
- 6) Emissione della fattura. I minimi sono esclusi dall'IVA ma devono applicare sulla fattura la marca da bollo da euro 1,81 se l'importo del documento supera i 77,47 euro.
- 7) Cosa fare se il minimo effettua operazioni INTRA? Il minimo che acquista beni o servizi da un soggetto UE con partita IVA deve predisporre i modelli INTRA, integrare la fattura e versare la relativa IVA. Se invece vende o presta un servizio ad un soggetto UE con partita IVA non deve addebitare l'imposta e non deve presentare il modello INTRASTAT.

8) Come compilare la fattura: come già detto la fattura del minimo non è soggetta ad iva e pertanto occorre richiamare il dettato normativo: "operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art.27 della Legge 111/2011 ed eventualmente fuori campo iva art. 1 comma 100 Legge 244/2007".

9) Costi deducibili al 50%. I contribuenti minimi deducono per cassa il 50 % dei costi promiscui relativi a: autovettura, telefonia fissa e mobile, leasing auto, spese gestione auto, carburante auto. Per le auto non si applicano i limiti di costo € 18.076 e di € 25.822.

10) Se si acquista un bene strumentale nel regime dei minimi il costo viene dedotto in misura integrale per cassa, cioè non viene pertanto ammortizzato.

11) Ricordare che per la determinazione del reddito vengono presi in considerazione solo i ricavi/compensi e i costi realmente incassati e sostenuti nell'anno.

12) Sono invece deducibili al 100% le spese per omaggi, vitto e alloggio, spese di rappresentanza, pubblicità e manutenzioni/riparazioni (per le manutenzioni non si applica la regola del 5%).

13) I contribuenti minimi detraggono i contributi Inps direttamente nel quadro CM; in caso di incapienza la somma residua può essere dedotta nel quadro RP come per la generalità degli altri soggetti.

TABELLA CASISTICHE PARTICOLARI

CASO PRATICO	COSA SUCCEDDE DAL 01 01 2012
SOGGETTO CHE FINO AL 2007 HA PRESTATO ATTIVITA' COME LAVORATORE DIPENDENTE E DAL 2008 HA APERTO LA PARTITA IVA COME MINIMO	DAL 01 01 2012 NON PUO' ACCEDERE AL NUOVO REGIME DEI MINIMI E DEVE QUINDI USCIRNE. (OVVIAMENTE CI SI DEVE TROVARE AD ESERCITARE LA STESSA ATTIVITA LAVORATIVA).
CONTRIBUENTE CHE HA ACQUISTATO L'ATTIVITA' NEL 2007 (RICAVI SUPERIORI AI 30.000 EURO). DAL 2008 APRE PARTITA IVA COME MINIMO	DAL 2012 ESCE DAL REGIME DEI MINIMI IN QUANTO L'ATTIVITA' ACQUISTATATA SUPERAVA I 30.000 DI RICAVI.
SOGGETTO CHE FINO AL 2007 HA PRESTATO ATTIVITA' COME SOCIO DI SNC E DAL 2008 HA APERTO LA PARTITA IVA COME MINIMO	SE L'ATTIVITA' LAVORATIVA E' LA STESSA DAL 01 01 2012 IL CONTRIBUENTE DEVE USCIRE DAL REGIME DEI MINIMI.

IDRAULICO CHE HA SVOLTO ATTIVITA' CON PARTITA IVA FINO AL 2007.	SE NON HA PIU' SVOLTO LA STESSA ATTIVITA' DAL 2012 , IN PRESENZA DEI REQUISITI, PUO' ACCEDERE AL REGIME DEI MINIMI PER 5 ANNI O FINO AL COMPIMENTO DEI 35 ANNI. LA MOTIVAZIONE E' DA RICERCARSI NELL'ESERCIZIO DELLA STESSA ATTIVITA' NEI TRE ANNI PRECEDENTI CHE , IN QUESTO CASO, NON VI E' STATA.

RAPPORTO TRA IL NUOVO REGIME DEI MINIMI E IL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE: UN PROBLEMA DI RISOLVERE

Nella norma di cui all'art. 27 del Dl. 98/2011 è contenuta una frase relativa ad una eventuale riforma e concentrazione dei regimi contabili forfettari.

Molti autori hanno sostenuto pertanto che il nuovo regime delle iniziative produttive di cui alla legge 388/2000 dal 2012 cesserà di esistere.

Risulta fondamentale, a questo proposito, un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate per chiarire la problematica in questione.

In effetti ci potrebbe essere il caso di un contribuente che aprendo la partita IVA nel mese di novembre 2011 come regime delle nuove iniziative, in caso di soppressione del regime, a far data dal 2012 non potrebbe nemmeno scegliere il regime dei nuovi minimi per mancanza del requisito della novità in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa.

7 novembre 2011

Celeste Vivenci

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l